

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno Duemilaventi il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore undici

(17/10/2020 - ore 11.00)

si è riunita debitamente convocata l'assemblea ordinaria dei soci di «Unità Operativa di Protezione Civile Associazione di Volontariato con sede in Milano via Gaetano Previati 9 C.F. 94082700488, assume la presidenza dell'assemblea la sig.ra Patrizia Pieraccini il quale chiama a fungere da segretario il sig. Gabor Desideri, il Presidente dopo aver effettuato l'appello dei soci, constata e fa constatare che il numero dei convenuti e le deleghe rappresentano il numero legale sufficiente per la validità dell'assemblea, dichiara quindi validamente costituita ed atta a deliberare l'Assemblea. Il Presidente in ottemperanza al primo punto all'ordine del giorno passa all'illustrazione del nuovo Statuto. Informa che, entro il 30 di ottobre, lo statuto deve essere adeguato alle nuove normative del terzo settore. (Codice del terzo settore Decreto. Legislativo 117/2017). Dopo ulteriori precisazioni ed illustrazioni da parte del Presidente che risponde anche a domande dei convenuti, l'Assemblea, con voto palese, a larga maggioranza, senza astensioni, approva con la condizione che lo statuto appena approvato entrerà in vigore a seguito dell'operatività del RUNTS (registro unico nazionale terzo settore).

Non essendo giunti altri argomenti da porre all'o.d.g. ed il Presidente constatato che nessun altro chiede la parola circa le varie ed eventuali alle ore 12.30 l'assemblea si scioglie dopo aver letto e sottoscritto da parte del Presidente e del segretario il presente verbale per delega dei convenuti, che consta di 1 foglio dattiloscritto, il quale, unitamente allo statuto che consta di sette fogli dattiloscritti, come allegato uno, si invia alla competente Agenzia delle Entrate per la registrazione con l'esenzione di imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del Decreto legislativo 117/2017

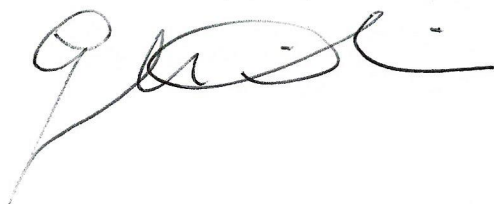
Il Presidente

(Patrizia Pieraccini)



Il segretario

(Gabor Desideri)



STATUTO

Unità Operativa di Protezione Civile ODV

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche integrazioni e decreti, una associazione di volontariato avente la seguente denominazione: "Unità Operativa di Protezione Civile" ODV abbreviabile anche in U.O.P.C. ODV, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Milano e potrà su delibera dell'Organo di amministrazione, trasferire la propria sede o istituire uffici e sedi operative altrove. L'associazione ha durata illimitata, e potrà utilizzare l'acronimo ETS (ente terzo settore)

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

L'associazione intende perseguire le seguenti finalità:

Trasporti sanitari ausiliari a livello nazionale ed internazionale, nella fattispecie trasporto di sangue plasma ed emocomponenti, del trasporto di latte materno e di medicinali salvavita urgenti; nonché di logistica dei trapianti ovvero organi per trapianti terapeutici e dei campioni per tipizzazioni tissutali ed analisi di compatibilità donatore/ricevente di organi, oltre al trasporto urgente di pazienti trapiantandi dal loro domicilio all'ospedale e di medici e/o équipes di medici per prelievi di organi e tessuti da utilizzarsi a scopo di trapianto terapeutico o per interventi urgenti; l'Associazione potrà inoltre occuparsi di trasporti di tessuti e cellule destinati a trapianto terapeutico o a programmi di ricerca e quant'altro attinente a spostamenti di urgenza di carattere sanitario e/o comunque alla salvaguardia della vita umana, nel rispetto del di quanto disposto dalla DGR VII/1743 del 18/01/2006 della Regione Lombardia e SMI.

L'Associazione potrà inoltre occuparsi del concorso all'organizzazione della Protezione Civile nelle fasi della previsione, della prevenzione, del soccorso e del post soccorso, nelle micro e nelle macro calamità attraverso l'impiego dei propri soci e volontari; la sensibilizzazione e l'informazione sui temi e sui problemi della logistica sanitaria e della Protezione Civile attraverso lo studio e la ricerca nei settori specifici di intervento dell'associazione; lo sviluppo di metodi e tecniche di intervento in Protezione Civile; Utilizzando idonee attrezzature e associati con adeguate preparazioni potrà occuparsi della realizzazione di documenti foto, video, audio a documentazione di eventi Protezione Civile, siano essi calamitosi, addestrativi, didattici o cerimoniali sia nella previsione, prevenzione soccorso e post soccorso. Potrà inoltre realizzare documenti foto, video e audio in tutti i settori di intervento dell'Associazione, e dove le istituzioni lo richiedano. Tali documenti se non coperti da segreto istituzionale potranno anche essere pubblicati e diffusi. L'Associazione potrà occuparsi per conto di enti ed istituzioni che esplicitamente lo richiedano della gestione dei rapporti con gli organi di informazione, nonché l'istituzione e la realizzazione di corsi di formazione specifica nella comunicazione d'emergenza ed in area critica; potrà istituire di corsi autogestiti o in collaborazione con altri Enti e Associazioni per l'addestramento, l'aggiornamento e la specializzazione, anche per i soggetti esterni; la promozione e realizzazione e gestione di

convegni, congressi, simposi, conferenze e cerimonie; l'attività specialistica dei propri soci volontari a favore delle persone fisiche e giuridiche e degli Enti che legittimamente o per convenzione ne chiedono l'intervento in periodi di emergenza e non; la realizzazione in campo locale, nazionale ed internazionale di tutte le azioni connesse e complementari sia a livello logistico che tecnico ed informatico, alle precedenti finalità, e l'assunzione di ogni iniziativa che, a tal fine, risulta idonea. L'associazione potrà inoltre occuparsi di protezione e tutela dell'ambiente, attraverso associati che dimostrino spiccata sensibilità ai temi dell'ambiente potrà organizzare attività rivolte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico-culturale attraverso la sensibilizzazione dell'individuo al contatto con la natura e gli animali. Sostenere la problematica dell'impatto ambientale stimolando la raccolta differenziata attraverso laboratori che promuovano la possibilità di scoprire nuove funzioni per oggetti e materiali già conosciuti e che permettano ai partecipanti di misurarsi con le loro capacità espressive per l'ambiente. Potrà operativamente svolgere attività di salvaguardia e mantenimento dei luoghi di particolare interesse, ove richiesto o anche d'iniziativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'associazione potrà inoltre essere partner di coprogettazione e coprogrammazione con altri ETS, Fondazioni, pubbliche amministrazioni, Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, Associazioni e Società.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, come pure enti e pubbliche amministrazioni. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- non avere riportato condanne penali per delitti non colposi e non avere procedimenti penali in corso.
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei probiviri.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali gravi all'associazione. Il socio può perdere la sua qualifica anche per il venire meno di uno o dei requisiti minimi necessari per l'ingresso nell'associazione, oppure anche per la non partecipazione alla vita ed alle attività associative essendo l'opera degli associati risorsa primaria per l'esistenza dell'associazione, si riterrà escluso dall'associazione l'associato che senza giustificazione non partecipi per più di tre mesi ad almeno un servizio operativo o non espleti altra attività sociale. L'associato può essere escluso dall'associazione anche a seguito di lodo del Collegio dei Probiviri e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- Collegio dei probiviri;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche in via telematica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 1 (amministratore Unico) e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, gli sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Inoltre, dirige e controlla le attività dell'associazione e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo dei Nuclei. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti e Collegio dei probiviri)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Tali membri saranno individuati tra le persone con più anzianità associativa e dovranno avere grande capacità di mediazione e obiettività di giudizio. A tale incarico potranno essere chiamate anche persone esterne all'associazione. Il Collegio dei Probiviri investito di funzioni disciplinari nei confronti dei soci che contravvengono alle norme dello Statuto, ed alle consuete norme di buona condotta tale da compromettere il prestigio o gli interessi dell'associazione o il decoro dei suoi associati. Le sue decisioni sono espresse con lodo. In caso di controversie tra associati, tra associati e Organi sociali o tra Organi stessi, il Collegio dei Probiviri è investito delle funzioni di collegio arbitrale. Per il solo fatto della accettazione del presente Statuto il socio accetta la devoluzione al Collegio di ogni controversia interna che ritenesse di dover sollevare, rinunciando con ciò ad adire organismi, anche giudiziari, esterni. I lodi del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere anche il rimborso delle spese.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione, ove previsto dalla legge, pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. L'associazione, nei casi previsti dalla legge, redigerà, depositerà presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicherà nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni, che dovranno essere emanati dall'organo di amministrazione entro 6 mesi dall'entrata in vigore di questo statuto, nonchè dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche, integrazioni, decreti e circolari attuative, ed in quanto compatibile, dal Codice civile.